

DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, nonché in materia di diritto penale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di garantire la corretta applicazione delle disposizioni in materia di immigrazione, nel rispetto dei principi costituzionali e internazionali vigenti in materia;

Ravvisata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di modificare alcune norme in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione complementare e di riarticolare il sistema di prima assistenza e di accoglienza dei richiedenti ed i titolari di protezione internazionale, per i beneficiari di protezione complementare e per minori stranieri non accompagnati;

Ravvisata la straordinaria necessità e urgenza di introdurre norme in materia di iscrizione anagrafica dello straniero e di cittadinanza;

Ritenuta inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni in materia di diritto penale;

Visto il codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, recante attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta;

Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2015 n.142, recante attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con legge 1° dicembre 2018, n. 132, recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito con legge 8 agosto 2019, n. 77, recante “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica”;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto

EMANA
il seguente decreto-legge

ART. 1

(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, comma 6, dopo le parole "*Stati contraenti*" sono inserite le seguenti "*“, salvo che ricorrano seri motivi derivanti dal rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano.*";
 - b) all'articolo 6, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "*1-bis) Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:*
 - a) *permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, lettere b) e c), e 16, decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;*
 - b) *permesso di soggiorno per calamità, di cui all'articolo 20-bis;*
 - c) *permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;*
 - d) *permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta asilo;*
 - e) *permesso di soggiorno per attività sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);*
 - f) *permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);*
 - g) *permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;*
 - h) *permesso di soggiorno per assistenza minori, di cui all'articolo 31, comma 3;*
 - c) all'articolo 27-ter, comma 9-bis, le parole da: "*In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo*" sono sostituite dalla seguente: "*Lo*";
 - d) all'articolo 11, il comma 1-ter è soppresso;
 - e) all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono soppressi;
 - f) all'articolo 19:
 - 1) il comma 1.1 è sostituito dal seguente: "*1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o*

degradanti. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione o l'extradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine."

- 2) dopo il comma 1.1 è aggiunto il seguente: *"1.2. Nei casi di cui ai commi 1 e 1.1, allo straniero a cui non sia riconosciuta la protezione internazionale è rilasciato dal questore un permesso di soggiorno per "protezione speciale", a norma dell'articolo 32, comma 3, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, previo parere da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. "*
 - 3) al comma 2, lett. d-bis), al primo periodo, le parole. *"condizioni di salute di particolare gravità"* sono sostituite con le seguenti: *"gravi condizioni psico-fisiche o derivanti da gravi patologie"*;
- g) all'articolo 20-bis:
- 1) al comma 1, le parole: *"contingente ed eccezionale"* sono sostituite con la seguente: *"grave"*;
 - 2) al comma 2, le parole: *"per un periodo ulteriore di sei mesi"* sono eliminate, la parola: *"eccezionale"* é sostituita con la seguente: *"grave"* e dopo le parole *"attività lavorativa"* le parole *" , ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro"* sono eliminate;
- h) all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: *"Il mancato rilascio del parere richiesto non può legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni."*
- i) all'articolo 36, il comma 3 è così sostituito: *"3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, è rinnovabile finché durano le necessità terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attività lavorativa."*
2. Al Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente: *"Art. 83 (Divieto di transito e sosta) 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e della navigazione può limitare o vietare il transito o la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale, per motivi di sicurezza della navigazione e, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per motivi di protezione dell'ambiente marino, determinando le zone alle quali il divieto si estende.*
 2. *Per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti,*

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio può limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. Non trovano comunque applicazione le disposizioni del presente comma nell'ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione della nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria.”;

- b) all'articolo 1102, è inserito in fine il seguente periodo: *“Nei casi di inosservanza del divieto o del limite di navigazione stabilito nell'articolo 83, comma 2, la pena della multa è da euro 10.000 ad euro 50.000. “.*

ART.2

(Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n.25, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

“ Art. 28 (Esame prioritario) 1. Il presidente della Commissione territoriale, previo esame preliminare delle domande, determina i casi di trattazione prioritaria, secondo i criteri enumerati al comma 2, e quelli per i quali applicare la procedura accelerata, ai sensi dell'articolo 28-bis. La Commissione territoriale informa il richiedente delle determinazioni procedurali assunte ai sensi del periodo precedente, all'avvio del colloquio personale di cui all'articolo 12.

2. La domanda è esaminata in via prioritaria, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, quando:

a) ad una prima valutazione, e' verosimilmente fondata;

b) e' presentata da un richiedente appartenente a categorie di persone vulnerabili, in particolare da un minore non accompagnato, ovvero che necessita di garanzie procedurali particolari;

c) e' esaminata ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis.”;

- b) l'articolo 28-bis è sostituito dal seguente:

“Art. 28-bis (Procedure accelerate) 1. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che adotta la decisione entro cinque giorni nei casi di:

a) domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b);

b) domanda presentata da richiedente sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo

- 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero e' stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, previa audizione del richiedente;
2. La Questura provvede senza ritardo alla trasmissione della documentazione necessaria alla Commissione territoriale che, entro sette giorni dalla data di ricezione della documentazione, provvede all'audizione e decide entro i successivi due giorni, nei seguenti casi:
- a) richiedente per il quale e' stato disposto il trattenimento nelle strutture di cui all'art. 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ovvero nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 1, lett. b);
 - b) domanda di protezione internazionale presentata da un richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito di cui al comma 1-quater, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli. In tali casi la procedura puo' essere svolta direttamente alla frontiera o nelle zone di transito.
 - c) richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura, ai sensi dell'articolo 2-bis;
 - d) domanda manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 28-ter;
 - e) richiedente che presenti la domanda, dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.
3. Lo Stato italiano puo' dichiararsi competente all'esame delle domande di cui al comma 2, lettera a), ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013
4. Ai fini di cui al comma 2, lett. b), le zone di frontiera o di transito sono individuate con decreto del Ministro dell'interno. Con il medesimo decreto possono essere istituite fino a cinque ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali di cui all'articolo 4, comma 2, per l'esame delle domande di cui al suddetto comma.
5. I termini di cui al presente articolo possono essere superati ove necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda, fatti salvi i termini massimi previsti dall'articolo 27, commi 3 e 3-bis. Nei casi di cui al comma 1, lettera b) ed al comma 2, lettera a), i termini di cui all'articolo 27, commi 3 e 3-bis, sono ridotti ad un terzo.
6. Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati.”;
- c) all'articolo 28-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai richiedenti portatori di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.” ;
- d) l'articolo 29-bis è sostituito dal seguente:
- “Art.29-bis (Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento) 1. Se lo straniero presenta una prima domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale, la

domanda è trasmessa con immediatezza al Presidente della Commissione territoriale competente che procede all'esame preliminare entro tre giorni e contestualmente ne dichiara l'inammissibilità ove non siano stati adottati nuovi elementi, ai sensi dell'art.29, comma 1, lett.b)";

e) all'articolo 32:

- 1) il comma 1-bis è soppresso;
- 2) al comma 3, primo periodo, la parola "annuale" è sostituita con la parola: "biennale";
- 3) al comma 3, secondo periodo, le parole: "ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: " , fatto salvo quanto previsto in ordine alla convertibilità dall'articolo 6, comma 1-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. ";
- 4) dopo il comma 3, è inserito il seguente: " 3.1. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto.";
- 5) dopo il comma 3.1, è inserito il seguente:"3.2. Nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti di cui all'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l'eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. " ;

f) all'articolo 35-bis:

- 1) al comma 2, quarto periodo, le parole "comma 2" sono sostituite dalle parole "commi 1 e 2";
- 2) al comma 3, alla lettera d), le parole " commi 1-ter e 2, lettera c)" sono sostituite dalle seguenti "comma 2, lettere c) ed e)";
- 3) al comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la lettera "d-bis) avverso il provvedimento relativo alla domanda di cui all'articolo 28-bis, comma 1, lettera b)";
- 4) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) e d-bis), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può tuttavia essere sospesa, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni e assunte, ove occorra, sommarie informazioni, con decreto motivato, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 e pronunciato entro cinque giorni dalla presentazione dell'istanza di sospensione e senza la preventiva convocazione della controparte. ";
- 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: "La proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare ai sensi del comma 4 non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara inammissibile, per la seconda volta, la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), ovvero dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 29-bis."

ART. 3

(Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142)

1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 10-ter, comma 3, è inserito in fine il seguente periodo: *“Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.”*;
 - b) all'articolo 13, al comma 5-bis, dopo il dodicesimo periodo, è aggiunto il seguente: *“Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2.”* ;
 - c) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: *“A tal fine effettua richiesta di assegnazione del posto alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 35, della legge 30 luglio 2002, n. 189.”* ;
 - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *“1.1. Il trattenimento dello straniero di cui non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione o il respingimento alla frontiera è disposto con priorità per coloro che siano considerati una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati di cui all'articolo 4, comma 3, terzo periodo e all'articolo 5, comma 5-bis, nonché per coloro che siano cittadini di Paesi terzi con i quali sono vigenti accordi di cooperazione o altre intese in materia di rimpatrio, o che provengano da essi.”*;
 - 3) al comma 5:
 - a) al quinto periodo le parole *“centottanta giorni”* sono sostituite dalle seguenti: *“novanta giorni ed è prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.”*;
 - b) al sesto periodo la parola *“centottanta”* è sostituita dalla seguente: *“novanta”* e dopo le parole: *“trenta giorni”*, sono inserite le seguenti: *“prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.”* .
2. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 5-bis è sostituito dal seguente:

“ Art. 5-bis (Iscrizione anagrafica). 1. Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica è effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. *La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.*

4. *Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.*”;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) alla lettera a), dopo le parole: “*legge 14 febbraio 1970, n. 95*”, sono inserite le seguenti: “*o nelle condizioni di cui agli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*”;

2) dopo la lettera a) è inserita la seguente: *a-bis) si trova nelle condizioni di cui all'articolo 29-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25*”;

3) alla lettera c), le parole: “*attività illecite,*” sono sostituite dalle seguenti: “*ovvero per i reati previsti dagli articoli 12, comma 1, lettere b) e c), e 16, comma 1, lettera d) e d-bis) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251*”;

c) all'articolo 6:

1) al comma 3-bis, la parola: “*centottanta*” è sostituita dalla seguente: “*novanta prorogabile per altri trenta giorni qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri.*”;

2) al comma 6, primo periodo, le parole “*commi 1 e 3*” sono sostituite dalle seguenti: “*commi 1 e 2*”;

3. All'art. 14, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Lo straniero è trattenuto nel centro, presso cui sono assicurati adeguati standard igienico-sanitari e abitativi, con modalità tali da assicurare la necessaria informazione relativa al suo status, l'assistenza e il pieno rispetto della sua dignità, secondo quanto disposto dall'art. 21, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, è assicurata in ogni caso la libertà di corrispondenza anche telefonica con l'esterno.*”.

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “*2-bis) Lo straniero trattenuto può rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.*”.

4. All'articolo 7, decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, al comma 5, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: “*f-bis) formula specifiche raccomandazioni all'amministrazione interessata, se accerta la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti dai soggetti trattenuti nelle strutture di cui alla lettera e). L'amministrazione interessata, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;*”.

ART. 4

(Disposizioni in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione)

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente: *“Art. 8 (Sistema di accoglienza) 1. Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale previste dall'articolo 16.*
 2. *Le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli articoli 9 e 11, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, per le procedure di soccorso e di identificazione dei cittadini stranieri irregolarmente giunti nel territorio nazionale.*
 3. *L'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale è assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. ”;*
 - b) all'articolo 9:
 - 1) al comma 1, in fine, dopo le parole: *“dell'articolo 16”* sono inserite le seguenti: *“, che tengono conto, ai fini della migliore gestione, delle esigenze di contenimento della capienza massima”;*
 - 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: *“ 4-bis. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, il richiedente è trasferito, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 3. Il richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17, sulla base delle specifiche esigenze di vulnerabilità, è trasferito nelle strutture di cui al primo periodo in via prioritaria ”;*
 - c) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole *“nei centri di cui all'articolo 9, comma 1, sono”* sono sostituite dalle seguenti: *“Nei centri di cui all'articolo 9, comma 1 e nelle strutture di cui all'articolo 11, devono essere assicurati adeguati standard igienico-sanitari ed abitativi, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni. Sono altresì erogati, anche con modalità di organizzazione su base territoriale, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio, secondo le disposizioni analitiche contenute nel capitolato di gara di cui all'articolo 12. ”;*
 - d) all'articolo 11, comma 3, le parole *“nei centri di cui all'articolo 9”* sono sostituite dalle seguenti: *“nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. Il trasferimento del richiedente che rientra nelle categorie di cui all'articolo 17 è effettuato in via prioritaria ”;*
 - e) all'articolo 22-bis, al comma 3, dopo la parola: *“coinvolgimento”* sono inserite le seguenti parole: *“ dei richiedenti protezione internazionale e”;*

2. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica dell'articolo è così sostituita: “(*Sistema di accoglienza e integrazione*)”;
- b) il comma 1 è sostituito dai seguenti: “1. *Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi, nei limiti dei posti disponibili anche i richiedenti protezione internazionale e i titolari dei permessi di soggiorno per:*
 - a) *protezione speciale, di cui agli articoli 19, commi 1 e 1.1, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, lettere b) e c), e 16, decreto legislativo-19 novembre 2007, n. 251, per cure mediche, di cui all' articolo 19, comma 2, lettera d-bis);*
 - b) *protezione sociale, di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - c) *violenza domestica, di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - d) *calamità, di cui all'articolo 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - e) *particolare sfruttamento lavorativo, di cui all'articolo 22, comma 12-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - f) *atti di particolare valore civile, di cui all'articolo 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;*
 - g) *casi speciali, di cui all'articolo 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 come convertito dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132.*

1-bis. Possono essere altresì accolti, nell'ambito dei servizi di cui al precedente periodo, gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con le modalità di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47.”

- c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: “2-bis) *Nell'ambito dei progetti di cui al comma 2, sono previsti: a) servizi di primo livello, cui accedono i richiedenti protezione internazionale, tra i quali si comprendono, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale e psicologica, la mediazione linguistico-culturale, la somministrazione di corsi di lingua italiana e i servizi di orientamento legale e al territorio; b) servizi di secondo livello, finalizzati all'integrazione, tra cui si comprendono, oltre quelli previsti al primo livello, l'orientamento al lavoro e la formazione professionale, cui accedono le ulteriori categorie di beneficiari, di cui al comma 1. “;*
- d) La definizione di “*Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati*”, di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ovunque presenti, in disposizioni di legge o di regolamento, si intendono sostituite dalla seguente: “***Sistema di accoglienza e di integrazione***” di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni.

3. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'articolo 9-ter, le parole "*quarantotto mesi*" sono sostituite con le seguenti: "*trentasei mesi dalla data di presentazione della domanda. Il termine di trentasei mesi, di cui al primo periodo, trova applicazione per le domande di cittadinanza presentate dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*".
4. E' abrogato il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113.

ART. 5

(Supporto a percorsi di integrazione)

1. Per i beneficiari di misure di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni, alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, sono avviati ulteriori percorsi di integrazione, a cura delle Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, anche derivanti da fondi europei.
2. Per il biennio 2020/2021, il Piano nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 e successive modificazioni, individua le linee di intervento per realizzare forme di effettiva inclusione sociale volte a favorire l'autonomia individuale dei cittadini stranieri beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo a:
 - formazione linguistica
 - informazione sui diritti e doveri individuali e orientamento ai servizi;
 - orientamento all'inserimento lavorativo.
3. Il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, formula proposte in relazione alle iniziative da avviare, in tema di integrazione dei titolari di protezione internazionale, anche attraverso l'utilizzo di Fondi europei.

ART. 6

(Disposizioni in materia di reati commessi nei centri di permanenza per i rimpatri)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "*7-bis. Per i reati commessi con violenza alle persone o alle cose durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cui all'articolo 10-ter, è facoltativo l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.*".

ART. 7

(Modifiche all'articolo 131-bis del codice penale)

1. All'articolo 131-bis, comma 2, secondo periodo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n.1398, le parole: "*pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni*" sono sostituite dalle seguenti "*ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni e nel caso di cui all'articolo 343.*".

ART.8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART.9

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.